



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Simona BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
69	10/03/2026	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto di "Lavori di consolidamento versante in frana delle sponde del fiume Fiumarella e relative aste torrentizie dei valloni confluenti Lotto Funzionale n.2." - Proponente Comune di Vallesaccarda (AV) - ID 1336

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il titolo III della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto “Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale”, è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- c. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione ambientale sono attribuite all’Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali;
- d. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;
- e. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che “nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”;
- f. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. con D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2022, è stato adottato l’Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative”;
- h. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC del 03/01/2023, sono state individuate le Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania;
- i. ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 17 dello stesso D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 che sostituisce il disposto dell’art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- j. le attività di monitoraggio relative alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attuano secondo le modalità di cui all’art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- k. ai sensi dell’art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell’autorità competente”;

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al Prot. Reg. n. 0530991 del 15/10/2025 contrassegnata con ID 1336 il Comune di Vallesaccarda (AV), con sede in Piazza Municipio n.1, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di "Lavori di consolidamento versante in frana delle sponde del fiume Fiumarella e relative aste torrentizie dei valloni confluenti Lotto Funzionale n.2. ";
- b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all' Ing. Fabrizio Taglianetti funzionario dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. con nota Prot. Reg. n. 0542801 del 20/10/2025, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo PEC del 20/10/2025, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. nei termini indicati nella detta nota Prot. Reg. n. 0542801 del 20/10/2025 non sono pervenute osservazioni;
- e. su specifica richiesta di integrazioni e/o chiarimenti Prot. Reg. n. 0687891 del 05/12/2025, il Comune di Vallesaccarda ha trasmesso, integrazioni tecniche acquisite sul portale "Servizi pubblici digitali di Regione Campania", con accesso tramite SPID/CIE/CNS, da PAGLIARULO FRANCESCO, il 30/12/2025 10:24;
- f. In data 26.02.2026 sono pervenute dal Comune di Vallesaccarda chiarimenti spontanei acquisiti al Prot. Reg. n. 0160082;

RILEVATO che:

- a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 26/02/2026, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario sopra citato, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
L'istruttore Taglianetti ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull'intervento l'Ing. Fabrizio Taglianetti, il quale evidenzia quanto segue:

Premesso che:

- L'obiettivo principale del progetto *de quo* è il consolidamento del versante in frana delle sponde del fiume Fiumarella e delle relative aste torrentizie dei valloni confluenti tramite gli interventi di:
 - 1) Regimazione idrica;
 - 2) Consolidamento del vallone;
 - 3) Interventi di ricostituzione della copertura vegetale.
- Scopo della valutazione ambientale (nel caso di specie assoggettabilità a VIA) è la verifica dei possibili impatti negativi e significativi sulle componenti ambientali connessi alla realizzazione ed esercizio di un progetto; restano in capo:
 - al Proponente ed al Progettista le responsabilità inerenti l'adeguatezza e la funzionalità delle scelte progettuali rispetto agli obiettivi e finalità dell'intervento.
 - ai soggetti competenti le verifiche e le attività connesse alla fase autorizzativa.

Considerato che:

- Le opere a farsi sono prevalentemente opere di ingegneria naturalistica, auspicabili da un punto di vista ambientale rispetto a soluzioni alternative in c.a., in quanto risultano meno invasive in fase realizzativa e, nella configurazione post-operam, per loro natura, favoriscono l'inserimento dell'intervento nel contesto naturale ed una più rapida ricomposizione della componente idrica e biotica;

- La realizzazione delle opere in progetto non prevede l'occupazione di aree o aumento di cementificazione, atteso che i guadi esistenti risultano già cementificati e saranno resi funzionali mediante gli attraversamenti di progetto;
- Il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni e chiarimenti formulata e la documentazione agli atti è risultata esaustiva ai fini della valutazione;
- L'intervento non rientra all'interno della perimetrazione di aree protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;
- Le analisi sui possibili impatti derivanti dalla realizzazione ed esercizio dell'intervento, come riportate nello Studio Preliminare Ambientale e successive integrazioni, tenuto conto delle misure di mitigazione adottate e delle misure progettuali e gestionali previste sono risultate condivisibili;
- Gli impatti sulle componenti ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto sono prevalentemente da ritenersi limitati alla durata dei lavori non assumendo un carattere di permanenza;
- Le valutazioni sugli impatti effettuate nello SPA e successive integrazioni sono state supportate dalle conclusioni degli studi specialistici condotti;
- L'intervento non prevede la movimentazione e produzione di sostanze inquinanti; i principali impatti sono connessi alle attività di cantiere e pertanto rivestono carattere di temporaneità e reversibilità;
- La produzione di rifiuti è legata alla sola fase di cantiere e realizzazione dell'opera in esame;
- Le misure di mitigazione progettuali e gestionali previste risultano funzionali a contenere gli effetti connessi all'attuazione del progetto che per le caratteristiche delle opere a farsi, non risultano tali da generare criticità rilevanti sulle componenti ambientali; gli effetti attesi sulle componenti ambientali possono ritenersi non significativi con carattere di temporaneità e reversibilità;

Fermo restando:

- la competenza del soggetto che autorizza e/o del soggetto preposto alla tutela dei corpi idrici di cui al D.lgs. 152/2006;
- in riferimento al clima acustico, il rispetto dei valori limite di emissione, immissione e differenziale previsti dalla normativa di settore per i recettori sensibili e non;
- in riferimento alle Linee Guida ARPAT, la riconduzione dei valori di PM10 in fase di cantiere, ai valori consentiti per i recettori sensibili e non in funzione della distanza dagli stessi e della durata delle lavorazioni e le conseguenti misure di mitigazione per i recettori esposti;
- che i rifiuti derivanti dalle attività di cantiere debbano essere gestiti in idonei impianti di trattamento in conformità con quanto previsto dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006;
- che sarà cura dell'Autorità procedente garantire l'acquisizione, sul progetto esecutivo, dei pareri previsti ai fini dell'autorizzazione ed il rispetto delle indicazioni negli stessi riportate;
- l'onere da parte dell'Amministrazione Comunale di svolgere attività di vigilanza tesa a scongiurare sversamenti di rifiuti ed a garantire l'assenza di scarichi non autorizzati nel vallone oggetto di intervento;
- che sarà cura del proponente ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di "riutilizzo delle terre e rocce da scavo" (DPR 120/2017) sia in sito che fuori dal sito e per la tipologia di cantiere di che trattasi, attivandosi presso le autorità competenti;
- che eventuali modifiche da apportare all'intervento *de quo* dovranno essere sottoposte alla valutazione dell'Ufficio Speciale 306.00.00;

Tenuto conto delle finalità del progetto, della tipologia delle opere a farsi, delle misure progettuali e gestionali previste, della tipologia degli impatti, si propone alla Commissione VIA VAS VI di escludere il progetto denominato "Lavori di consolidamento versante in frana delle sponde del fiume Fiumarella e relative aste torrentizie dei valloni confluenti Lotto Funzionale n. 2" proposto dal Comune di Vallesaccarda (AV) dalla Valutazione di Impatto Ambientale.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'Ing. Fabrizio Taglianetti e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente, nonché della proposta di parere formulata dallo stesso, decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

- b. Il Comune di Vallesaccarda ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. per analogia a quanto stabilito all'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dall'ing. Fabrizio Taglianetti ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 26/02/2026, il progetto denominato "Lavori di consolidamento versante in frana delle sponde del fiume Fiumarella e relative aste torrentizie dei valloni confluenti Lotto Funzionale n.2.", proposto dal Comune di Vallesaccarda (AV), con sede in Piazza Municipio n.1.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali - art. 5 co.1 lett. I bis) del D.lgs.152 del 2006 - del progetto esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** fissare, in analogia a quanto disposto dall'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito ai provvedimenti di VIA, che il presente provvedimento di esclusione dalla VIA ha efficacia temporale pari a cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC.
4. **CHE** ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte".

5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
- 6.1. Al Comune di Vallesaccarda;
 - 6.2. Alla Provincia di Avellino;
 - 6.3. All' Arpac Dipartimento di Avellino;
 - 6.4. Alla Comunità Montana dell'Ufita;
 - 6.5. Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino;
 - 6.6. All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - 6.7. Alla Regione Campania UOS 214.02.01 Genio Civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento,
 - 6.8. Alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Simona BRANCACCIO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa